

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE: LE FATTURE D'ACCONTO FORMANO IL PLAFOND IVA

ADEMPIMENTO

Fatture d'acconto rilevanti ai fini del plafond IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond per l'acquisto e l'importazione di beni/servizi senza applicazione dell'IVA, se l'operazione è nel suo insieme preordinata a una cessione all'esportazione. Tuttavia, il plafond deve essere rettificato, qualora l'operazione non vada a buon fine.

DA SAPERE

Plafond IVA: le fatture per acconti concorrono alla formazione (anche retroattivamente)

Gli importi delle fatture emesse a fronte degli acconti ricevuti per le cessioni di beni destinati all'esportazione verso clienti extra-UE concorrono alla formazione del plafond IVA di esportatore abituale, ma, se l'operazione di esportazione non va a buon fine, è necessario rettificare il plafond costituito, per evitare il rischio dello splafonamento postumo. Per evitare di incorrere nelle relative sanzioni, è opportuno attuare un costante monitoraggio delle operazioni che impattano sulla formazione e l'utilizzo del plafond; potrebbe essere utile, inoltre, non utilizzare completamente il plafond spettante, lasciando un margine del 10-15% a copertura di operazioni erroneamente computate e/o rettifiche non eseguite ai fini del plafond.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Decreto Omnibus: novità e conferme della legge di conversione

Impresa - ETS: FAQ per progetti di rilevanza nazionale e concessione contributi

Lavoro - Patente a crediti: primi chiarimenti su requisiti e autocertificazione

Scadenze dal 10 al 24 ottobre 2024

ADEMPIMENTI

Fatture d'acconto rilevanti ai fini del plafond IVA

di Marco Peirolo

Con la consulenza giuridica 6 agosto 2024, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond per l'acquisto e l'importazione di beni/servizi senza applicazione dell'IVA, se l'operazione è nel suo insieme preordinata a una cessione all'esportazione. Tuttavia, il plafond deve essere rettificato, qualora l'operazione non vada a buon fine.

NOVITA'

Oggetto dell'interpello

L'associazione di settore istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti in merito alla risoluzione 13 dicembre 2013, n. 94/E, per ciò che riguarda il *plafond* che si forma sulle **cessioni di beni a clienti extra-UE**.

Il citato documento di prassi si limita a chiarire che questa tipologia di operazioni genera *plafond*, **ma non quando quest'ultimo si forma**, ossia:

- se in corrispondenza dei singoli acconti fatturati, per l'importo fatturato; ovvero
- solamente quando avviene il definitivo trasferimento della proprietà, per l'intero importo del corrispettivo contrattualmente pattuito.

A tale fine, l'associazione rappresenta che:

- queste operazioni sono normalmente regolate da contratti che prevedono il trasferimento del diritto di proprietà del bene **a seguito del relativo collaudo positivo**, da eseguirsi presso la sede del cliente, localizzata in territorio extra-UE;
- la fatturazione della cessione avviene in genere **in più tranches**, all'atto della corrisponsione, da parte del cessionario, degli acconti contrattualmente convenuti e del saldo;
- la fattura del saldo è emessa dopo il collaudo, al netto degli acconti già incassati e fatturati, riepilogati nella stessa fattura.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha precisato (consulenza 6 agosto 2024, n. 3) che la fatturazione e registrazione degli acconti **concorre alla formazione del plafond**, essendo l'operazione - secondo quanto rappresentato dall'associazione - nel suo insieme **preordinata a una cessione all'esportazione**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 633/2972.

Attenzione

Resta inteso che, se l'operazione in esame **non va a buon fine**, il *plafond* costituito sulle fatture d'acconto deve essere opportunamente rettificato.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il meccanismo del *plafond* costituisce una **modalità di assolvimento dell'IVA per le operazioni imponibili** poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, consentendo al fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria.

Di conseguenza, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, che ne costituiscono al contempo presupposto e limite quantitativo monetario utilizzabile nell'anno successivo o nei dodici mesi successivi, il mutamento della natura di queste ultime, **quand'anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo)**, incide sull'entità del *plafond*, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il **ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta** (sent. 19 ottobre 2022, n. 30800).

ESPORTATORE ABITUALE E PLAFOND

L'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, consente a coloro che effettuano esportazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dello stesso art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 di effettuare, dietro presentazione di una dichiarazione d'intento, acquisti senza il pagamento dell'IVA nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere, **fatte nel corso dell'anno solare precedente, ovvero nei dodici mesi precedenti**, come consentito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 28/1997 (detto ammontare rappresenta, rispettivamente, il *plafond fisso* e il *plafond mobile*).

Attenzione

Come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 marzo 2002, n. 77/E, nella **determinazione del *plafond* mensile** si procede all'inizio di ogni mese a rideterminare il *plafond* disponibile in misura pari all'ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti, al netto degli acquisti effettuati senza IVA nello stesso periodo; in particolare, dall'ammontare complessivo delle cessioni viene detratto l'importo delle **cessioni relative al tredicesimo mese precedente** e un pari importo viene detratto dal totale degli utilizzi effettuati, fino a concorrenza degli stessi.

Qualifica di esportatore abituale

L'effettuazione di acquisti senza applicazione dell'IVA è ammessa a condizione che - come stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 746/1984 - l'ammontare di tali corrispettivi sia **superiore al 10% del volume d'affari "rettificato"**, cioè al netto:

- delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che l'art. 7-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, non considera

territorialmente rilevanti in Italia, ma che vanno comunque fatturate in applicazione dell'art. 21, sesto comma, lett. a), dello stesso decreto;

- delle operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, escluse da IVA per carenza del presupposto territoriale (di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972), ma soggette comunque all'obbligo di emissione della fattura, se consistono in:
 - a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10, primo comma, nn. da 1) a 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea.

Attenzione

L'art. 41, comma 4, del D.L. n. 331/1993, stabilisce che i **corrispettivi delle cessioni intracomunitarie** concorrono alla determinazione del *plafond* e alle relative percentuali necessarie per l'effettuazione di acquisti senza pagamento dell'IVA.

Operazioni che concorrono a formare il *plafond*

L'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che, come detto, effettuano cessioni all'esportazione ovvero cessioni intracomunitarie e si avvalgono della sopra indicata facoltà di acquistare o importare senza pagamento dell'imposta.

Analoga facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta è riconosciuta ai soggetti che effettuano **operazioni assimilate alle esportazioni**, nonché **servizi internazionali** di cui, rispettivamente, agli artt. 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nei limiti dei corrispettivi afferenti dette operazioni.

Attenzione

Ricorrendo tali circostanze, possono effettuarsi acquisti senza pagamento dell'IVA nei limiti del *plafond* maturato nell'anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) anche quando a effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano - come precisato dalla R.M. 21 giugno 1999, n. 102/E - **soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato**; l'identificazione fiscale del non residente può avvenire, in assenza di sua stabile organizzazione, direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero a mezzo di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 (si vedano anche la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 2011, n. 80/E, e le risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2021, n. 148, e 19 aprile 2021, n. 260).

Operazioni che concorrono a formare il *plafond* (rigo VE30 del Mod. IVA 2024)

Cessioni all'esportazione (art. 8, primo comma, lett. a, b e b-bis, del D.P.R. n. 633/1972)
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, se effettuate nell'attività propria dell'impresa (art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, se effettuati nell'attività propria dell'impresa (art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art. 71, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)
Operazioni non imponibili effettuate con organismi internazionali o in base a trattati e accordi internazionali (art. 72 del D.P.R. n. 633/1972)
Cessioni intracomunitarie (art. 41, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993), comprese le cessioni intracomunitarie effettuate in base a una "triangolazione comunitaria"
Triangolazioni nazionali (art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993)
Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione in altro Paese membro (art. 50-bis, comma 4, lett. f, del D.L. n. 331/1993)
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dell'Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g, del D.L. n. 331/1993)
Cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, effettuate da produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 51, comma 3, del D.L. n. 331/1993)
Margine delle operazioni non imponibili relative ai beni usati (art. 37, comma 1, del D.L. n. 41/1995)

Operazioni che non concorrono a formare il <i>plafond</i> (rigo VE32 del Mod. IVA 2024)
Cessioni a viaggiatori extracomunitari (art. 38-quater, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)
Cessioni relative a beni in transito doganale nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
Cessioni di beni destinati a essere introdotti in depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c, del D.L. n. 331/1993)
Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi (art. 50-bis, comma 4, lett. e e h, del D.L. n. 331/1993)
Trasferimenti da un deposito IVA a un altro (art. 50-bis, comma 4, lett. i, del D.L. n. 331/1993)
Quota-parte dei corrispettivi che non costituisce "margine" nelle cessioni di beni usati e coincide con il prezzo di acquisto (art. 37, comma 1, del D.L. n. 331/1993)
Prestazioni di servizi rese al di fuori dell'Unione Europea da agenzie di viaggio e turismo, rientranti nel regime speciale di cui al D.M. n. 340/1999 (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972)

BENI/SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI CON IL PLAFOND

L'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili IVA, le cessioni, anche tramite commissionari, di beni **diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili**, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

Fabbricati e aree fabbricabili

Secondo la normativa vigente, il *plafond* può essere utilizzato per acquistare o importare, senza pagamento dell'IVA, tutti i beni e servizi inerenti all'attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili.

Tale interpretazione è confermata dalla C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, che chiarisce la portata della norma attualmente in vigore, secondo cui, poiché nelle attuali disposizioni

non si riscontra più alcun riferimento all'intento, da parte dell'operatore economico, di esportare i beni o di inviarli in altro Stato UE, ne consegue che, rispetto al passato, l'agevolazione si rende applicabile anche ai **beni ammortizzabili**, ai **beni acquisiti in leasing** e all'acquisto delle **spese generali**, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno all'attività agevolata.

Attenzione

Nella stessa C.M. n. 145/E del 1998 è stato sottolineato che l'esclusione dell'agevolazione per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili si rende operante non solo in caso di acquisto, ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga **realizzato in proprio o mediante contratto di appalto oppure venga utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria**. In particolare, deve ritenersi inteso il divieto di utilizzare il *plafond* per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di *leasing*; e ciò in quanto, ancorché l'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un **effetto equivalente** (si veda, da ultimo, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 settembre 2020, n. 304/E).

A una diversa conclusione deve, invece, giungersi per i **servizi relativi all'installazione degli impianti** strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale, nel qual caso l'esportatore abituale può spendere il proprio *plafond* disponibile. Non possono, invece, beneficiare del *plafond* i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova **applicazione il meccanismo del reverse charge** ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972. In tale caso, infatti, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2015, n. 37/E, la misura antifrode del *reverse charge* prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 9 aprile 2019, n. 14).

Beni/servizi con IVA indetraibile

Non possono essere acquistati senza applicazione dell'imposta neppure i beni/servizi per i quali l'IVA è **indetraibile** ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972.

Inoltre, l'esportatore abituale, in presenza di un **pro-rata di detrazione**, deve decurtare la parte di *plafond* utilizzabile per un importo pari all'imposta indetraibile (C.M. n. 145/E del 1998, cit.).

Attenzione

Nell'ambito di Telefisco 2022, è stato precisato che, in caso di rilascio di dichiarazioni d'intento a fornitori che fatturano, in regime di non imponibilità, operazioni relative a beni/servizi, la cui imposta è **indetraibile per l'esportatore abituale**, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui è punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta (70% dell'imposta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

Inoltre, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate:

- resta ferma la responsabilità anche del cedente/prestatore, qualora l'operazione sia oggettivamente indetraibile, essendo esclusa, in tale evenienza, la possibilità di invocare la buona fede;
- il cessionario/committente può regolarizzare la violazione commessa con le stesse modalità indicate dalla prassi amministrativa ai fini della regolarizzazione dello splafonamento (si veda, da ultimo, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2017, n. 16/E);
- in caso di emissione dell'autofattura, nessuna detrazione dovrà essere operata nel registro acquisti, trattandosi di beni/servizi con imposta indetraibile.

In merito alla **responsabilità del cedente/prestatore**, la Corte di Cassazione ha affermato, con riguardo all'ipotesi in cui gli acquisti siano relativi ad autoveicoli a detraibilità IVA ridotta nella misura del 40%, che il regime di non imponibilità di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, può essere legittimamente applicato dal cedente, **a condizione che provi la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del regime derogatorio di non imponibilità** e, in particolare, la sussistenza delle ipotesi eccezionali - con riferimento alla tipologia degli acquirenti, di operatori esercenti la rivendita di autoveicoli ovvero di agenti o rappresentanti di commercio ovvero di operatori per i quali l'uso del veicolo può considerarsi oggettivamente strumentale - per le quali è ammessa da parte dei cessionari la **detrazione integrale dell'IVA** (ord. 5 giugno 2024, n. 15679).

DA SAPERE

Plafond IVA: le fatture per acconti concorrono alla formazione (anche retroattivamente)

di Antonio Veneruso

Gli importi delle fatture emesse a fronte degli acconti ricevuti per le cessioni di beni destinati all'esportazione verso clienti extra-UE concorrono alla formazione del plafond IVA di esportatore abituale, ma, se l'operazione di esportazione non va a buon fine, è necessario rettificare il plafond costituito, per evitare il rischio dello sprofondamento postumo. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 2024. Per evitare di incorrere nelle relative sanzioni, è opportuno attuare un costante monitoraggio delle operazioni che impattano sulla formazione e l'utilizzo del plafond; potrebbe essere utile, inoltre, non utilizzare completamente il plafond spettante, lasciando un margine del 10-15% a copertura di operazioni erroneamente computate e/o rettifiche non eseguite ai fini del plafond.

Con la risposta a consulenza giuridica 6 agosto 2024, n. 3, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della questione afferente alla **formazione del plafond IVA** in relazione a cessioni di beni destinati all'esportazione, a fronte dei quali - in linea con le condizioni contrattuali stabilite tra le parti - sono stati versati e, quindi, **fatturati** i relativi **acconti**. Giova ricordare che il *plafond* IVA costituisce una modalità di assolvimento dell'imposta per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale e la non imponibilità degli acquisti effettuati, fatta eccezione per i fabbricati e le aree edificabili, discende direttamente dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni a esse assimilate. Più in dettaglio, il decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), all'art. 8, secondo comma, consente ai soggetti economici che compiono **esportazioni** di cui alle lett. a) e b) del primo comma del medesimo articolo, di effettuare, dietro presentazione di una **dichiarazione d'intento, acquisti senza il pagamento dell'IVA**, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere, fatte nel corso dell'anno solare precedente ovvero nei 12 mesi precedenti (*i.e.* *plafond* fisso e *plafond* mobile). Concorrono, altresì, al *plafond* pure le operazioni di cui all'art. 41, comma 4, del D.L. n. 331/1993, il quale stabilisce che i corrispettivi delle **cessioni intracomunitarie** concorrono alla determinazione del *plafond* e alle relative percentuali necessarie per l'effettuazione di acquisti senza pagamento dell'IVA. Infine, la medesima facoltà di acquistare **senza pagamento dell'imposta** viene riconosciuta agli operatori che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni, nonché servizi internazionali di cui, rispettivamente, agli artt. 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nei limiti dei corrispettivi afferenti dette operazioni.

L'utilizzo del plafond

Con particolare riguardo all'**utilizzo** del *plafond*, occorre considerare che una parte di esso potrebbe essere "**vincolata**", cioè utilizzabile soltanto per effettuare acquisti e importazioni di beni da inviare all'estero nello stato originario, entro il termine di sei mesi dalla consegna (art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972).

Ulteriori limitazioni, possono sussistere, qualora il *plafond* possa venire meno **retroattivamente**, ovvero a seguito del venire meno (in tutto o in parte) dell'operazione originaria che lo ha generato, così come nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a consulenza giuridica n. 3 del 2024, o ancora anche a seguito di un reso merce.

Con riferimento al “**plafond vincolato**”, pari all'ammontare del prezzo di acquisto dei beni che il proprio fornitore ha inviato direttamente all'estero, costituito in capo al cessionario-cedente **promotore** di una **cessione triangolare** all'esportazione o intracomunitaria e in capo al commissionario, nell'ipotesi di cessioni all'esportazione o intracomunitaria tramite commissionari, il relativo utilizzo **integrale** deve riguardare l'acquisto di beni da esportare nello stato originario, entro 6 mesi dalla consegna.

Esempio

Si ipotizzi che un soggetto domestico IT1 effettui una cessione interna a IT2 di merce per 100 e la invii direttamente all'estero (extra-UE o UE) e IT2 emetta fattura non imponibile ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 o non imponibile ex art. 41 del D.L. n. 331/1993, nei confronti del proprio cliente estero per 110. In tale ipotesi, mentre il primo cedente IT1 potrà **usufruire liberamente del plafond** maturato in relazione alla cessione effettuata, al contrario, in capo a IT2, promotore della triangolazione, invece, si formerà un **plafond IVA complessivo di 110**, di cui 100 sarà “**vincolato**” all'**acquisto di merce da “esportare”** nello stato originario nei sei mesi successivi alla consegna.

Tale vincolo sul *plafond* IVA, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 31 ottobre 2022, n. 540, permane anche quando si è promotori di un'operazione triangolare comunitaria, ex art. 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993, che vede coinvolti tre soggetti passivi con tre posizioni IVA nei tre differenti Stati dell'Unione, ancorché **soltanto il soggetto passivo residente in Italia** potrà utilizzare il *plafond* maturato all'interno della triangolare per effettuare acquisti senza IVA in Italia.

Esempio

Riprendendo l'esempio numerico precedente, si ipotizzi che un soggetto IT acquisti a 100 da un francese, ceda a 110 a uno spagnolo e faccia inviare la merce direttamente dalla Francia alla Spagna. In tale ipotesi, **secondo l'orientamento manifestato dall'Amministrazione finanziaria con il richiamato documento di prassi, anche il plafond che si forma con la cessione non imponibile nei confronti dell'operatore spagnolo è da considerarsi vincolato per l'importo di 100.**

Per quanto attiene, invece, all'ipotesi in cui il **plafond viene meno retroattivamente**, da cui può scaturire il cd. **splafonamento postumo**, per il venire meno in tutto o in parte dell'operazione originaria che lo ha generato, come nel caso di un **acconto regolarmente fatturato e registrato**, considerato che tale fattura concorre alla formazione del *plafond* nel relativo periodo d'imposta, ne deriva che il **mutamento** della natura di quest'ultima, anche se sopravvenuto, incide sull'entità del *plafond*, comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.

Esempio

Volendo esemplificare, nella fattispecie in cui nell'anno 2023 risulti pagato e fatturato un acconto per la cessione di beni e si verifichi la **mancata uscita della merce** nel successivo anno, a causa della **risoluzione del contratto**, ne consegue che la fattura di

acconto che era stata considerata per il calcolo dell'ammontare del *plafond* spettante nel 2023, da utilizzare nel corso del 2024, non può più essere considerata. Pertanto, la nota di accredito emessa nel 2024, a storno della fattura che ha concorso a formare il *plafond* nel 2023, rettifica il *plafond* 2023 (e non quello del 2024), con la necessità di verifica del rispetto del limite "quantitativo" del *plafond* utilizzabile, per scongiurare il rischio dello *splafonamento* postumo (Cass. sent. 19 ottobre 2022, n. 30800).

Analogo discorso viene in rilievo anche nel caso in cui, a seguito di una cessione di beni eligibile ai fini della maturazione del *plafond* IVA fatta nell'anno n, nel successivo esercizio n1 si verifichi un reso parziale o totale dei beni. In tale caso, la nota di accredito emessa in proposito richiede le medesime attenzioni di cui al precedente esempio, in quanto può generare i medesimi effetti negativi sul *plafond*.

Le ultime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Con la risposta a consulenza giuridica n. 3 del 2024, formulata su richiesta di un'associazione di settore che ha chiesto ulteriori chiarimenti riguardo alla risoluzione 13 dicembre 2013, n. 94/E, e, in particolare, sul *plafond* che si forma sulle cessioni di beni a clienti extra-UE da parte dei propri associati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **fatturazione e registrazione degli acconti concorre** alla formazione del *plafond*, essendo l'operazione nel suo insieme preordinata a una **cessione all'esportazione**. Preliminarmente, l'Amministrazione finanziaria ha richiamato le disposizioni dettate dall'art. 6 del D.P.R. 633/1972, che disciplina il momento di effettuazione dell'operazione, in cui l'imposta diviene esigibile e discende il conseguente obbligo di emissione e registrazione della relativa fattura.

In sintesi, da tale norma consegue che, in generale, le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate nel momento della **consegna o spedizione**, mentre per le **prestazioni di servizi** rileva il momento di **incasso del corrispettivo**. Il successivo quarto comma dell'art. 6 del decreto IVA prevede una **deroga** alla regola generale, disponendo che, se prima di uno dei predetti eventi o indipendentemente da essi sia emessa una fattura o effettuato un pagamento totale e/o parziale, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente** all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Formazione del *plafond*

Si precisa che la formazione del *plafond* IVA avviene al **momento della registrazione delle operazioni**, come già specificato nella circolare 10 giugno 1998, 145/E, tutt'ora valida.

Tale criterio di registrazione semplifica gli adempimenti dei contribuenti, poiché il *plafond* disponibile riflette le risultanze contabili e i dati dichiarati annualmente per l'IVA. Inoltre, le fatture anticipate o i pagamenti anticipati contribuiscono alla formazione del *plafond*.

In estrema sintesi, la fatturazione e registrazione di tali **acconti** contribuisce fin da subito alla formazione del *plafond*, essendo l'operazione preordinata a una **cessione all'esportazione**, ex art. 8 del decreto IVA, con l'avvertenza, però, che, se l'operazione non va a buon fine, è necessario **rettificare** il *plafond* costituito.

Pertanto, al verificarsi di detta **condizione risolutiva dell'operazione** consegue che gli **effetti prodotti dall'acconto sul *plafond* retroagiscono** alla data in cui è stata registrata la fattura emessa a fronte del predetto acconto, anche se ciò si verifica in un anno successivo.

Quanto sopra, in linea con la sentenza n. 30800 del 2022 della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che la non imponibilità degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale dipende direttamente dalle cessioni effettuate a valle (esportazioni e operazioni ad esse assimilate) e il mutamento della natura di queste ultime, anche qualora tale mutamento avvenga negli anni successivi (cd. **splafonamento postumo**), incide sull'entità del *plafond*, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell'imposta.

Conclusione

Come abbiamo già evidenziato nelle esemplificazioni in precedenza riportate, è possibile che, al ricorrere di una tale fattispecie, che retroagisce direttamente sul *plafond* maturato nell'esercizio di formazione, ma utilizzato *in toto* nell'esercizio successivo, il contribuente possa incorrere nell'ipotesi del cd. splafonamento postumo.

Pertanto, al fine di evitare di incorrere nelle relative sanzioni, in un'ottica di *compliance*, occorre attuare un **costante monitoraggio delle operazioni** della specie che impattano sulla formazione e l'utilizzo del *plafond*.

Una soluzione operativa aggiuntiva per ovviare a tale problematica potrebbe essere quella di **non utilizzare** completamente il *plafond* spettante, lasciandone un margine del 10-15% a copertura di operazioni erroneamente computate e/o rettifiche non eseguite ai fini del *plafond*.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Decreto Omnibus: novità e conferme della legge di conversione

Tra le principali novità della legge di conversione del decreto Omnibus, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, il **bonus Natale 100 euro** e il **ravvedimento** speciale per i periodi dal 2018 al 2022 per i soggetti ISA che aderiscono al **concordato preventivo biennale**. Vengono, inoltre, confermate le disposizioni riguardanti il credito d'imposta **ZES Unica** del Mezzogiorno, il regime agevolato per “**neo-residenti**” e la riapertura dei termini al 30 novembre 2024 per la **rivalutazione di terreni e partecipazioni**.

Legge 7 ottobre 2024, n. 143 (G.U. 8 ottobre 2024, n. 236)

IVA al 10% per le cessioni di fauna selvatica destinata all'alimentazione

Le **cessioni** che hanno per oggetto conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, “**animali vivi**” beneficiano dell'**aliquota IVA agevolata al 10%**, a **condizione** che tali animali siano “*destinati all'alimentazione umana*”. Per converso, se la cessione della fauna selvatica viva non è finalizzata all'alimentazione umana (bensì, ad esempio, al **ripopolamento ambientale**), è soggetta all'aliquota IVA ordinaria del **22%**.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 8 ottobre 2024, n. 6

Cessione stock beni sito in magazzino italiano: regime IVA

La **cessione di beni** situati in Italia, che costituiscono un mero **stock di magazzino** di beni sito in un magazzino italiano, tra **società estere extra-UE**, nell'ambito di un'operazione aziendale, è da considerarsi, ai fini IVA, come autonoma cessione di beni, **territorialmente rilevante in Italia** ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 e ivi soggetta a tassazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 ottobre 2024, n. 194

Concordato preventivo biennale: FAQ per contribuenti ISA e forfetari

Con riferimento al **concordato preventivo biennale**, sul portale dell'Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le **FAQ** per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e per coloro che aderiscono al regime forfetario. Le FAQ chiariscono, tra l'altro, che, ai fini della **determinazione della soglia di 5.000 euro**, relativa al **debito residuo**, devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi, che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Con le FAQ è stato anche sottolineato che, ai fini dell'applicazione del CPB, si devono **considerare omesse** (e, quindi, “non presentate”) le **dichiarazioni** trasmesse **oltre 90 giorni** dal termine di presentazione.

Agenzia delle Entrate, FAQ 8 ottobre 2024

Antigua e Barbuda fuori dalla black list UE

Il Consiglio Ecofin dell'8 ottobre 2024 ha **rimosso Antigua e Barbuda** dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La **black list** comprende ora 11 giurisdizioni (Samoa americane, Anguilla, Figi, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane e Vanuatu), che non sono ancora cooperative in materia fiscale.

Consiglio Ecofin 8 ottobre 2024

Domicilio digitale speciale: elezione e revoca

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento recante la **modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati**. La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 ottobre 2024, n. 379575

Adempimento collaborativo: codice di condotta

Il MEF ha apportato **modificazioni** al D.M. MEF 29 aprile 2024 (in G.U. del 7 giugno 2024, n. 132), concernente **“Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo”**. In particolare, viene **eliminata** la previsione secondo cui il codice di condotta viene **sottoscritto** tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo **contestualmente all'ammissione al regime**.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 3 ottobre 2024 (G.U. 5 ottobre 2024, n. 234)

Riforma delle Dogane: guida alla lettura

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli analizza le **novità** del D.Lgs. n. 141/2024, che detta la **riforma del diritto doganale**, in attuazione della legge delega fiscale. Una **tabella** di concordanza, in allegato alla circolare, mette a **confronto** le **“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione”** e le **“Disposizioni nazionali sostituite”**, con l'indicazione della **normativa unionale**, della **prassi** e di altre **informazioni utili**.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 4 ottobre 2024, n. 20/2024

Fuori campo IVA i contributi del PNRR: quando

Laddove l'erogazione dei **finanziamenti** avviene nell'ambito di un sistema di **governance** per l'attuazione degli interventi relativi al **Piano nazionale di ripresa e resilienza** e al **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, sussistono le condizioni per qualificare i contributi quali mere movimentazioni di denaro **fuori dal campo di applicazione dell'IVA**, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 ottobre 2024, n. 193

Decadenza dall'agevolazione prima casa

In tema di **agevolazione prima casa** e perdita del beneficio per alienazione dell'immobile, per **"acquisto"** deve intendersi l'acquisizione del diritto di proprietà dell'abitazione; pertanto, **l'acquisto del diritto reale di godimento** (di abitazione/usufrutto) non integra la fattispecie giuridica prevista dalla normativa e **non rappresenta un titolo idoneo a evitare la decadenza** dall'agevolazione fruita. *Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 ottobre 2024, n. 192*

Detrazione IVA assolta a monte ammissibile se condizioni verificate

L'art. 168, lett. a), della Dir. n. 2006/112, non consente che la **detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte** sia negata a un soggetto passivo per il motivo che esso **non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione** nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale, qualora le autorità tributarie siano in grado di **verificare se le condizioni** sostanziali del diritto a detrazione **sono soddisfatte**.

Corte di Giustizia dell'UE, Sez. IX, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-475/23

Divieto pratiche abusive: quando non spetta il regime di franchigia

Qualora sia dimostrato che la **creazione di una società costituisce una pratica abusiva**, destinata a mantenere il beneficio del regime di **franchigia dall'imposta sul valore aggiunto**, previsto all'art. 287, p. 19, della Dir. n. 2006/112, in favore di un'attività che era stata in precedenza esercitata, con il beneficio di tale regime, da un'altra società, la citata direttiva esige che la **società così creata non possa beneficiare di detto regime**, anche in assenza di disposizioni specifiche che sanciscano il divieto di siffatte pratiche abusive nell'ordinamento giuridico nazionale.

Corte di Giustizia dell'UE, Sez. IV, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-171/23

Riforma fiscale: revisione disciplina doganale

E' stato pubblicato in *G.U.* il decreto che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il provvedimento è **in vigore dal 4 ottobre 2024**.

In particolare, e si aggiornano le disposizioni previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e, in conformità alla disciplina dettata dal **Codice doganale dell'Unione Europea** (Reg. UE n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle **procedure doganali** e si potenziano l'attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell'UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

Inoltre, si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei **tributi doganali** e viene riorganizzato l'assetto degli uffici e dei servizi e si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

Quanto alla disciplina dello **spedizioniere doganale**, si aggiorna la normativa per il conseguimento della patente, con la riduzione a un anno, da tre anni, della

cadenza con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà bandire gli esami. Il nuovo provvedimento interviene anche sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi.

Si estende la **responsabilità degli enti per illeciti amministrativi** dipendenti da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 anche ai reati di cui al Testo Unico delle accise. *D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (G.U. 3 ottobre 2024, n. 232)*

Adempimento collaborativo: modifiche al codice di condotta

Con decreto del MEF, pubblicato sul portale del Ministero stesso, sono state apportate modificazioni al decreto del MEF 29 aprile 2024, pubblicato nella *G.U.* del 7 giugno 2024, n. 132, concernente “*Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo*”. Tra l’altro, viene **eliminata** la previsione secondo cui il codice di condotta viene **sottoscritto** tra Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo **contestualmente all’ammissione al regime**.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 3 ottobre 2024

Scambio automatico di informazioni: definizioni

In tema di **scambio automatico di informazioni** comunicate dai **gestori di piattaforma**, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le **definizioni di “piattaforma”** e di **“venditore”**. Quanto a quest’ultimo, rilevano anche le ipotesi in cui l’utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico *account* o profilo, ma sia entrato in una **relazione contrattuale** con il gestore della piattaforma.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 3 ottobre 2024, n. 3

Art bonus: somme a sostegno attività di formazione

Sono incluse nell’**art bonus** le erogazioni liberali destinate al **sostegno** della Fondazione relativamente alle sole **attività riconducibili** in astratto alle **categorie previste** dal D.M. 27 luglio 2017, mentre sono **escluse** le somme destinate al “sostegno” delle **attività di formazione** che, seppure correlate ad attività spettacolistiche, **non integrano i requisiti** richiesti dalla normativa richiamata.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 3 ottobre 2024, n. 191

Commercialisti: siglato Protocollo d’intesa con il CONI

I Presidenti del **CONI** e del **CNDCEC** hanno firmato un **Protocollo d’intesa**: ne ha dato notizia il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con comunicato stampa del 2 ottobre. Grazie a questo protocollo, prende il via una collaborazione virtuosa, che vedrà impegnati CNDCEC e CONI nella definizione di uno **“schema unitario” di Modello organizzativo per le associazioni e le società sportive** affiliate, finalizzato alla **riduzione del rischio di reati**, al quale si lavorerà mettendo a disposizione le competenze dei commercialisti italiani, a partire da quelle in ambito fiscale.

CNDCEC - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Protocollo d’intesa

Giustizia tributaria: audizione del CNDCEC sul Testo Unico

Nel corso dell'audizione sui **Testi Unici su sanzioni tributarie e su giustizia tributaria**, il CNDCEC ha espresso la propria piena condivisione dell'obiettivo di **riorganizzare e coordinare la normativa per settori omogenei**, abrogando le disposizioni non più attuali, nell'ottica di migliorare la chiarezza delle regole fiscali. Il Consiglio Nazionale ha sottolineato anche come questo debba essere considerato il primo passo per la realizzazione di un ulteriore obiettivo della legge delega, ancora più ambizioso, costituito dalla redazione di un vero e proprio **"Codice tributario"**, articolato in una parte generale, sugli **adempimenti** e sulle **procedure**, e una parte speciale, sui **singoli tributi**.

CNDCEC, Audizione 1° ottobre 2024

Riforma Statuto diritti contribuente: apprezzamento di Assonime

Assonime ha sottolineato come le **modifiche** e le integrazioni allo **Statuto dei diritti del contribuente** sono **incisive** e apprezzabili, poiché fanno apparire più analitica e chiara la disciplina di taluni istituti che, nella previgente formulazione dello Statuto, avevano fatto fatica ad affermarsi, in ragione anche della mancata adozione di questo testo normativo in forma di legge costituzionale.

Assonime, circolare n. 18 del 2024

IMPRESA

ETS: FAQ per progetti di rilevanza nazionale e concessione contributi

Aggiornate le **FAQ** inerenti all'Avviso n. 2/2024, che prevedono l'accesso ai **contributi del Fondo** ex art. 72 del Codice del **Terzo settore** e che forniscono chiarimenti sul contenuto dello stesso. Nello specifico, sono stati esplicitati il criterio **"B4. Esperienza e competenza delle risorse umane"** e la modalità di **attribuzione del punteggio**. Inoltre, è stato esplicitato il **"criterio di competenza"** applicato alla valorizzazione dell'**esperienza progressa**. In particolare, l'esperienza nel triennio precedente va **quantificata** in base al suo valore in termini di contributi attribuiti al netto di eventuali quote di **partner** dei progetti pregressi. Il dato attestante il valore dell'esperienza maturata coincide, secondo il criterio di competenza, con i **contributi** concessi per la realizzazione di progetti/iniziativa da enti pubblici e/o privati nel triennio 2021-2023. Al riguardo, rileva, pertanto, la **data di concessione del finanziamento** e non quella di incasso dello stesso. Il valore da considerare è il **"contributo attribuito"** e sono escluse, quindi, eventuali quote a titolo di cofinanziamento, conferito dall'ente beneficiario del contributo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, FAQ

InvestEU: protocollo d'intesa CDP-MIMIT per l'innovazione industriale

Il MIMIT informa che, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nell'ambito del Programma InvestEU, sta attuando un Protocollo d'intesa per la realizzazione di attività di assistenza e **promozione** degli **Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI)**. L'intesa tra il Ministero e CDP mira a favorire la partecipazione di **progetti italiani** altamente innovativi e sostenibili agli IPCEI, con

L'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale del Paese. Per essere considerati ammissibili come IPCEI, i progetti devono dimostrare un **elevato livello di innovazione** per il mercato internazionale di riferimento, apportare un contributo significativo in termini di **avanzamento tecnologico** rispetto allo stato dell'arte ed essere considerati **strategici** per l'economia nazionale. Inoltre, devono promuovere la **collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato**.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 4 ottobre 2024

Telefono cellulare: accesso ai dati da parte della polizia è ingerenza grave

L'accesso da parte della **polizia**, nell'ambito di un'indagine penale, ai **dati personali** conservati in un **telefono cellulare** può costituire un'ingerenza grave, o addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali dell'interessato. Tuttavia, esso non è necessariamente limitato alla lotta contro i reati gravi. Il legislatore nazionale deve definire gli **elementi da prendere in considerazione** ai fini di tale accesso, quali la **natura o le categorie dei reati pertinenti**. Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità in ciascun caso concreto, il cui esame implica una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, tale accesso deve, inoltre, essere subordinato a una previa **autorizzazione** da parte di un giudice o di un'autorità indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati. L'**interessato deve essere informato** dei motivi dell'autorizzazione, non appena la comunicazione di tali informazioni non rischi più di compromettere le indagini.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-548/2021

Confisca edilizia: creditore non responsabile di abuso e diritto di ipoteca

La **confisca edilizia**, conseguente alla **mancata demolizione dell'immobile abusivo** da parte del responsabile dell'abuso e del proprietario, deve preservare il **diritto di ipoteca** iscritto dal creditore prima della trascrizione dell'acquisto a favore del Comune, se il **creditore ipotecario non è responsabile dell'abuso**.

Corte Costituzionale, sentenza 3 ottobre 2024, n. 160

Piani quadro finanziati da FonARCom

FonARCom ha pubblicato l'avviso dal titolo "*Forma e ricolloca*", con cui intende fornire un contributo attraverso il **finanziamento di Piani Quadro**, indirizzati ai **lavoratori** che si trovano al di **fuori del mondo del lavoro** e/o che rientrano nella categoria dei cosiddetti **lavoratori svantaggiati**. La dotazione economica ammonta a euro 2.000.000, accessibili, previo consenso delle parti sociali, costituenti il Fondo - con **procedura "a sportello"**, mediante presentazione di **richiesta di contributo** per Piani Quadro.

FonARCom, Avviso n. 3/2024

Settore agriturismo/enoturismo vini: domande

Il MASAF ha pubblicato il decreto attuativo della misura finalizzata a concedere **contributi** a favore dei **produttori di vino DOP, IGP, BIOLOGICO**, che investano in più moderni sistemi digitali. Le attività finanziabili sono quelle concernenti **investimenti in moderni sistemi digitali** che, attraverso l'impiego di un codice a

barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito *web* multilingue, nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine *web* istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione. Gli interessati possono presentare la **domanda** di contributo **dalle ore 10:00 del 18 ottobre 2024 fino alle ore 12:00 dell'11 novembre 2024**.

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 1° ottobre 2024 n. 507377

Aiuti a Zone alluvionate Emilia-Romagna e Marche

SACE offre un aiuto concreto a tutte le **imprese colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna e nelle Marche**, con un *mix* di interventi e misure inerenti tutta la *value proposition* di SACE. Tutte le aziende già clienti di SACE potranno contare su **posticipi e moratorie sul pagamento dei premi**, a cui si aggiungono **proroghe gratuite dei termini delle coperture assicurative e di factoring**. Per tutte le imprese dei territori colpiti dall'alluvione, inoltre, SACE mette a disposizione **prodotti finanziari** a supporto delle filiere produttive che consentono **dilazioni** in favore dell'azienda debitrice *leader* e **l'anticipo di liquidità** sugli ordini, per consentire il ripristino delle commesse e la ripresa delle attività, oltre la **gratuità** di tutti i **pareri preliminari** e delle **valutazioni** di controparti italiane ed estere e l'istruttoria gratuita per valutare nuove operazioni di *factoring*.

SACE, comunicato 1° ottobre 2024

Plastica monouso: domande sostegno riconversione cicli produttivi

Il MASE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto che stabilisce le **modalità e i criteri per l'attribuzione del contributo** alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di **prodotti alternativi a quelli in plastica monouso**. Le **istanze** dovranno essere presentate, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, **dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024**. Come previsto, tutte le istanze presentate nell'ambito dello sportello saranno valutate, a prescindere dall'ordine temporale di presentazione dell'istanza.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 27 settembre 2024, n. 84

Quotazione PMI: istruzioni per credito d'imposta

A partire dal **1° ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025**, è possibile presentare le **istanze** per ottenere il **credito d'imposta** relativo ai **costi di consulenza** sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le **quotazioni** avvenute nell'anno **2024**. Il credito d'imposta previsto dal MIMIT sostiene le **PMI che decidono di quotarsi** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Istruzioni operative

Etichettatura alimentare: Linee guida

Il MIMIT ha pubblicato la circolare contenente le “**Linee guida sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti, nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura di taluni prodotti alimentari**”. L’unificazione in un unico documento e l’adeguamento alla normativa vigente rendono il testo maggiormente fruibile per gli operatori economici del settore alimentare, così che le Linee guida possano rappresentare un valido strumento di supporto alla **corretta applicazione delle disposizioni settoriali**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, circolare 18 settembre 2024

LAVORO

Diffida amministrativa: calcolo termini dalla data di notifica

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di **diffida amministrativa**, con particolare riferimento alla **rilevanza** e alle **modalità di notifica** del provvedimento.
INL, nota 8 ottobre 2024, n. 7296

Patente a crediti: ancora poche le istanze pervenute

L’**autocertificazione** trasmessa via PEC, che, al momento, consente alle imprese di operare all’interno dei **cantieri mobili e temporanei**, **scadrà il 31 ottobre 2024** e non vale a titolo di richiesta della patente a crediti.
INL, nota 7 ottobre 2024, n. 376

Sanzioni ridotte per ravvedimento: regole

L’INPS entra nel merito delle nuove **sanzioni ridotte** ai sensi del D.L. n. 19/2024 e individua analiticamente le singole **fattispecie** in cui possono applicarsi le **nuove regole**, in vigore dal 1° settembre 2024. In particolare, si tratta dell’accertamento, di **omissioni per incertezze normative** e delle attività di **compliance**.
INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90

RED precompilato 2024: invio entro il 28 febbraio

L’INPS rende noto l’avvio della **campagna RED ordinaria 2024** per l’anno reddito 2023, ufficializzando la **disponibilità del modello precompilato**, che semplifica l’adempimento dichiarativo dei pensionati della **gestione integrata residenti**. Per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2023, l’Istituto ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio **online “RED Precompilato”**, in sostituzione del “**RED Semplificato**”. Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione è il **28 febbraio 2025**.
INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3301

Cessione del quinto pensioni: interessi aggiornati

L'INPS provvede ad **aggiornare i tassi di interesse** applicabili alle operazioni di **cessione del quinto** per il **quarto trimestre del 2024**. I tassi variano in misura direttamente proporzionale all'età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei tassi usurari. In particolare:

- fino a 15.000 euro, il tasso medio è pari a **13,41**;
- oltre 15.000 euro, il tasso medio è pari a **9,59**.

INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3298

Patente a crediti: primi chiarimenti su requisiti e autocertificazione

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale le prime **FAQ** in riferimento alla disciplina operativa della nuova **patente a crediti**. I chiarimenti forniti riguardano l'**autocertificazione** ad uso transitorio, i **requisiti** per il **rilascio** della patente e i criteri utili all'**esenzione**.

INL, FAQ 4 ottobre 2024

Trasferimento calciatori: norme FIFA contrarie al diritto UE

La Corte di Giustizia Europea sancisce che alcune delle norme della FIFA in materia di **trasferimenti internazionali di calciatori professionisti** sono contrarie al diritto dell'Unione.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-650/22

Esonero disabili: dal 3 ottobre nuova procedura

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene in materia di **versamento del contributo esonerativo** per autocertificare l'esonero dall'obbligo previsto dalla legge n. 68/1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di **premio INAIL pari o superiore al 60 per mille**. Si tratta delle ultime indicazioni operative per l'adempimento con la **nuova procedura** aperta a partire **dal 3 ottobre 2024**.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 1° ottobre 2024, n. 15466

AGENDA

Scadenze dal 10 al 24 ottobre 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
OTTOBRE 2024		
giovedì 10	Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore	
lunedì 14	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
mercoledì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2024 e IRAP 2024	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
lunedì 21	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	